



WEBINAR DEL 19 GENNAIO 2023

GLI EFFETTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 NEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Dott. Ennio Braccioni
domande e risposte

1. Serve il parere del revisore sulla delibera di CC?

La domanda si riferisce alla delibera da adottare ai sensi del comma 229 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023: ritenendo che tale delibera abbia natura e valore regolamentare ex articolo 52 del d. lgs. n. 446/1997, la competenza per la sua adozione spetta al consiglio comunale, e la stessa deve essere corredata del parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL.

2. Se un comune non ha debiti da stralciare può fare a meno di fare la delibera di consiglio per il comma 228-229?

Certamente: il comma 229 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede la adozione della delibera solamente nel caso in cui l'ente decida di non applicare l'annullamento automatico previsto dai precedenti commi 227 e 228.

3. Buongiorno, delibera di giunta o di consiglio?

Vedi risposta alla domanda n. 1.

4. L'invio al Mef della delibera di non adesione allo stralcio che scadenza ha?

Il comma 229 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prescrive che la comunicazione della delibera di non applicazione dell'annullamento parziale dei debiti fino a 1.000 euro vada effettuata entro il termine (perentorio) del 31 gennaio 2023 nei riguardi dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) con le modalità che detto agente ha pubblicato nel proprio sito internet.

Anche se non è espressamente previsto dal comma 229, si ritiene che la delibera vada inviata anche al MEF ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del d.l. 201/2011 che prevede l'obbligo di trasmettere tutte le delibere regolamentari relative alle entrate tributarie dei comuni per la pubblicazione nella sezione del federalismo fiscale.

5. Buongiorno dalla Provincia di Isernia: in merito alla delibera consiliare stralcio debiti di importo fino a 1000, se ente non adotta nessun atto che succede? Grazie

In tal caso trovano automatica applicazione le disposizioni recate dai commi 227 e 228, in forza dei quali alla data del 31 marzo 2023 per i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, vengono annullati gli importi relativi agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni ed agli interessi di mora; il debito si riduce quindi al solo importo della quota capitale ed alle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debito così

ridotto rimane in carico all'agente della riscossione, che dovrà continuare nelle procedure esecutive per la riscossione dell'importo ridotto.

6. Ma l'agente della riscossione è anche quello privato?

No, solamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

7. Quindi la definizione agevolata (art. 1 c. 233 - 252) non si applica nemmeno se io ho consegnato i ruoli ad un concessionario diverso da Agenzia delle Entrate - Riscossione?

Esatto; le norme sulla definizione agevolata riguardano solo i carichi affidati a Agenzia delle Entrate-Riscossione.

8. Eventualmente sostituisce anche l'IVC?

Alla domanda - riferita all'emolumento accessorio *una tantum* previsto dai commi da 330 a 332 - deve darsi risposta negativa: detto emolumento accessorio e la indennità di vacanza contrattuale sono due fattispecie distinte aventi ciascuna la propria disciplina, e l'una non esclude l'altra.

9. Considerato che l'incremento del 1,5% dello stipendio è da considerare anticipo su aumento contrattuale, possono essere utilizzate le somme accantonate nel 2023 per rinnovi contrattuali per finanziare la nuova maggior spesa?

L'importo delle somme accantonate nel 2023 per finanziare la maggiore spesa derivante dai rinnovi contrattuali è stato a suo tempo calcolato senza tenere conto dell'emolumento accessorio *una tantum*, che comporta una ulteriore maggiore spesa, e che pertanto dovrebbe trovare copertura con risorse diverse e ulteriori.

10. Dieci gennaio 2023, ma è già scaduto

Il termine del 10 gennaio 2023, previsto dal comma 370 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, riguardava le amministrazioni statali titolari dei programmi di investimento o finanziatrici degli interventi finanziati con risorse del PNRR o del PNC: entro tale termine dette amministrazioni dovevano predisporre l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione del 10 per cento, completo dei codici unici di progetto (CUP), e pubblicarlo nei rispettivi siti internet istituzionali (pubblicazione che risulta essere stata fatta dai Ministeri dell'Interno, dell'Istruzione e delle Infrastrutture e dei Trasporti); entro venti giorni successivi a detta pubblicazione gli enti dovranno confermare detta preassegnazione.

11. Buongiorno, dover posso scaricare le slides? Grazie

Se la domanda riguarda le slides del MEF relative alle procedure di preassegnazione del contributo del 10 per cento di cui al comma 370 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, le stesse possono essere scaricate, oltre che dal sito del MEF, anche dal sito dell'ANCI che le ha messe *on line* unitamente alla registrazione del webinar del 9 gennaio u.s. realizzato sull'argomento da ANCI e MEF; per quanto riguarda le slides del webinar odierno, le stesse saranno inviate da parte di Halley Informatica a tutti i partecipanti.

12. La proroga è per tutti gli enti, anche nel caso non si abbia avanzo libero?

Sì.

13. Se viene consentita l'applicazione dell'avanzo libero per il caro utenze in sede di bilancio, si può presumere che può essere applicato anche in sede di salvaguardia? Qualche esperto sostiene che le spese non possono più essere considerate non ripetitive.

Il comma 775 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 rappresenta una norma eccezionale e derogatoria rispetto alle normali regole dell'ordinamento contabile: in quanto tale essa è da considerare norma di stretta interpretazione, e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica, e non può ritenersi applicabile in casi diversi da quelli espressamente contemplati nella norma stessa.

Alla luce dei detti criteri interpretativi, si ritiene che la possibilità (eccezionale) consentita dal ricordato comma 775 non abbia rilevanza ai fini dell'istituto della salvaguardia (art. 193 del TUEL) né delle forme di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, quali risultano stabilite dall'articolo 187, comma 2, del TUEL, per le quali rimangono fermi ed impregiudicati i principi ed i limiti che le caratterizzano,

14. Buongiorno, vorrei alcune delucidazioni sul contributo una tantum del 1,5%. E' possibile utilizzare avanzo libero per finanziare tale somma? Inoltre, in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno meglio procedere alla liquidazione a fine anno quindi a consuntivo o bisogna procedere per ogni mensilità?

L'emolumento accessorio rappresenta una spesa corrente non ripetitiva ("*una tantum*"), e quindi non permanente: la stessa pertanto può essere finanziata da entrate correnti sia ricorrenti che non ricorrenti, e tra queste ultime è ricompresa la quota libera dell'avanzo di amministrazione.

15. Buongiorno, non è stato previsto nulla in merito alla destinazione delle risorse risparmiate in conseguenza della rinegoziazione dei mutui? Grazie

Nella legge di bilancio 2023 non vi è alcuna nuova disposizione in materia di utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui: rimane quindi in vigore l'articolo 7, comma 2, del d.l. n. 78/2015 (come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 5-octies, del d.l. n. 228/2021) che consente l'utilizzo di dette risorse senza vincoli di destinazione fino all'esercizio 2024.

16. Ho saputo ora che un intervento è PNRR non nativo: chiedo come posso regolarizzare l'entrata 2022 non avendo creato capitoli PNRR

Per la contabilizzazione dei fondi del PNRR gli enti attuatori debbono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile (articolo 9, comma 4, del d.l. n. 77/2021; articolo 3, comma 3, del decreto MEF 11 ottobre 2021); per la concreta attuazione di tali obblighi il MEF ha quindi formulato specifiche indicazioni con il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR" allegato alla circolare RGS n. 29 del 26 luglio u.s.

Occorre quindi fare riferimento alle indicazioni contenute nel suddetto Manuale, il cui paragrafo 10, è specificatamente dedicato agli enti locali quali soggetti attuatori del PNRR, e che alla voce "Perimetrazione" prevede che:

- gli enti debbono utilizzare appositi capitoli volti a garantire la individuazione delle entrate e delle spese relative a ciascun finanziamento specifico e "" ... integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP "";
- risulta opportuno un atto formale con il quale l'ente prende atto che il progetto relativo ad un finanziamento non nativo sarà trattato come progetto PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori;

- per le annualità precedenti oramai chiuse la perimetrazione è limitata alla sola integrazione delle descrizioni dei capitoli.

17. Le somme non utilizzate nel 2022 per il caro energia devono essere vincolate nel risultato di amministrazione?

Premesso che su questo argomento sono state avanzate opinioni contrastanti, si evidenzia preliminarmente che i contributi straordinari del 2022 per il caro energia sono stati assegnati "... per garantire la continuità dei servizi erogati ..." (così si esprime l'articolo 27, comma 2, del d.l. n. 17/2022 che ha previsto la prima erogazione del contributo, successivamente incrementato con diversi decreti): essendo volti ad assicurare genericamente il finanziamento dei servizi erogati dagli enti, tali contributi non risultano finalizzati né ad una finalità specifica e nemmeno ad una determinata categoria di spese, ma sono da ritenere destinati al finanziamento del bilancio comunale nel suo complesso, onde consentire la continuità dei servizi: sulla base di tali considerazioni il sottoscritto ritiene che dette risorse non possano considerarsi entrate vincolate, e conseguentemente, pur se parzialmente non utilizzate, non possono comunque confluire nella quota vincolata dell'avanzo (la cui determinazione, relativamente ai contributi suddetti, peraltro risulterebbe quantomeno problematica).

18. lo stralcio riguardo solo i ruoli presso l'agenzia della riscossione o anche presso altri concessionari?

Sia lo stralcio (o annullamento parziale) di cui ai commi da 222 a 230 che la definizione agevolata (commi da 231 a 252) riguardano i crediti affidati agli agenti della riscossione (dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 i primi, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 i secondi): tali crediti sono stati affidati negli anni ai diversi agenti della riscossione che all'epoca erano legittimati ad operare: detti agenti nel 2007 sono venuti meno per confluire nelle diverse società che costituivano il Gruppo "Equitalia", a sua volta soppresso dal 1° luglio 2017 per essere sostituito da "Agenzia delle Entrate-Riscossione", che è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo.

Le norme suddette riguardano quindi i crediti che a suo tempo erano stati affidati ai diversi agenti della riscossione e che attualmente, in quanto ancora non riscossi, sono in carico all'agente della riscossione rappresentato da "Agenzia delle Entrate-Riscossione".

19. Se la seduta del Consiglio è il 31 gennaio, e quindi non riesco pubblicare entro il 31, è un problema?

Purtroppo sì, in quanto il termine ultimo del 31 gennaio 2023 (da considerare perentorio) è stabilito non solo per la adozione della deliberazione consiliare, ma anche per la sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la pubblicazione nel sito Internet dell'ente della notizia della avvenuta adozione della deliberazione stessa.

20. L'Agenzia Entrate Riscossione metterà a disposizione dell'ente un file contenente le partite interessate dalla manovra?

Il comma 222 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetta su supporto magnetico ovvero in via telematica agli enti interessati entro il 30 giugno 2023, ai fini del conseguente discarico e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'elenco delle quote automaticamente annullate: detto comma 222 riguarda però le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali: una disposizione analoga

non è invece prevista nel successivo comma 227, che riguarda l'annullamento automatico dei debiti verso gli enti locali.

21. e' possibile avere anticipatamente il modello di comunicazione ad A.E. e al MEF della non adesione allo stralcio?

Il modello - peraltro scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella Sezione "Enti creditori" - verrà inviato a tutti i partecipanti unitamente alle slides del webinar odierno.

22. Per chi decide di proseguire con lo stralcio, pur non avendo residui, quindi consiglia una delibera di giunta ugualmente? Avevo in mente una relazione interna come Responsabile finanziario. grazie

La indicazione di un provvedimento formale (preferibilmente una delibera della giunta) era stata data nel corso del webinar per il caso limite di un ente che non abbia alcun credito suscettibile di essere interessato dall'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro di cui al comma 227 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023: in tal caso la giunta, dopo aver dato atto della inesistenza di posizioni creditorie potenzialmente interessate dal citato annullamento automatico e proprio per tale inesistenza, dispone di non presentare al consiglio comunale la delibera di rinuncia - o meglio, di non applicazione - prevista dal successivo comma 229.

Non è certamente obbligatorio adottare un tale tipo di atto, in quanto il ricordato comma 229 prevede la adozione della delibera (in questo caso consiliare) solamente nel caso in cui l'ente decida di non applicare l'annullamento automatico.

Ritenendo comunque opportuno nei casi suddetti comprovare motivatamente con una qualche forma di documentazione la scelta di non adottare la deliberazione consiliare, e non limitarsi semplicemente alla non adozione di tale deliberazione, rimane ferma la possibilità per l'ente di utilizzare forme e modalità diverse e ritenute più appropriate.

23. Salve, in merito al Fondo opere Indifferibili se non si effettua la conferma della preassegnazione del 10% di alcuni interventi in questo semestre, lo si può effettuare il prossimo semestre?

Esplicite indicazioni in ordine alla problematica indicata nella domanda non vengono fornite né dal comma 370 e successivi dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 né dal materiale reso disponibile dal MEF (slides) indicato nella risposta al precedente domanda n. 11; si esprime l'avviso - del tutto personale e che non trova riferimenti espliciti nelle indicazioni ministeriali conosciute - che l'accesso alla procedura semplificata di preassegnazione di cui al citato comma 370, qualora non confermata nel primo semestre, possa essere ammesso anche nel secondo semestre, ovviamente con riferimento agli interventi per i quali l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori è previsto entro il 31 dicembre 2023; si rileva in ogni caso che la mancata conferma, pur equivalendo a rinuncia alla preassegnazione, consente comunque agli enti locali di poter accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.